



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti 154 - 40018 San Pietro in Casale BO

[WWW.COMUNE.SAN-PIETRO-IN-CASALE.BO.IT](http://WWW.COMUNE.SAN-PIETRO-IN-CASALE.BO.IT)

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

## AGGIORNAMENTO

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 10.03.2014
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.04.2021
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 03.11.2022

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Capo I Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto .....	pag. 5
Art. 2 – Definizioni .....	pag. 5
Art. 3 – Competenze .....	pag. 5
Art. 4 – Responsabilità .....	pag. 5
Art. 5 – L'Ufficio Cimiteriale e il Gestore del Servizio Cimiteriale .....	pag. 5
Art. 6 – Servizi gratuiti ed a pagamento .....	pag. 7
Art. 7 - Presunzione di legittimazione .....	pag. 7
Art. 8 – Atti a disposizione del pubblico .....	pag. 8

#### Capo II Feretri

Art. 9 – Deposizione del cadavere nel feretro .....	pag. 9
Art. 10 – Verifica e chiusura feretri .....	pag. 9
Art. 11 – Piastrina di riconoscimento .....	pag. 9

#### Capo III Trasporti funebri

Art. 12 – Modalità e orario dei trasporti funebri .....	pag. 10
Art. 13 – Decesso per malattia infettiva e diffusiva .....	pag. 10
Art. 14 – Trasporti funebri .....	pag. 10

### TITOLO II CIMITERO

#### Capo I Cimitero

Art. 15 – Ubicazione dei cimiteri comunali .....	pag. 12
Art. 16 – Orari di apertura e chiusura del cimitero .....	pag. 12
Art. 17 – Divieti speciali .....	pag. 12
Art. 18 – Riti funebri .....	pag. 13
Art. 19 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sui loculi .....	pag. 13
Art. 20 – Fiori e piante ornamentali .....	pag. 13
Art. 21 – Materiali ornamentali .....	pag. 14
Art. 22 – Disposizioni generali e vigilanza .....	pag. 14
Art. 23 – Ammissione nel cimitero .....	pag. 14
Art. 24 – Lavori .....	pag. 14

**Capo II**  
**Inumazione e tumulazione**

Art. 25 – Inumazione.....	pag. 15
Art. 25 bis – Sepolture in campo mussulmano.....	pag.16
Art. 26 – Lapidi per inumazioni.....	pag. 16
Art. 27 – Tumulazione.....	pag. 17
Art. 28 – Capienza dei loculi/cellette.....	pag. 18
Art. 29 – Tumulazione in tombe di famiglia.....	pag.18
Art. 30 – Tumulazione provvisoria.....	pag. 19
Art. 31 – Traslazioni.....	pag. 19

**Capo III**

**Costruzione tombe di famiglia - Manutenzione tombe di famiglia, loculi ed ossari**

Art. 32 - Aree cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia .....	pag. 20
Art. 33 - Costruzione dell'opera - Termini .....	pag. 20
Art. 34 – Manutenzione delle tombe.....	pag. 20
Art. 35 – Manutenzione dei loculi, degli ossari e dei cinerari.....	pag. 20
Art. 36 – Fuoriuscita di liquidi dai loculi.....	pag. 20

**Capo IV**

**Esumazioni ed estumulazioni**

Art. 37– Esumazioni ordinarie .....	pag. 21
Art. 38 – Esumazioni straordinaria .....	pag. 21
Art. 39 – Estumulazioni ordinarie .....	pag. 22
Art. 40 – Estumulazioni straordinarie .....	pag. 22
Art. 41 – Raccolta delle ossa .....	pag. 22
Art. 42 – Oggetti da recuperare .....	pag. 23
Art. 43 – Disponibilità dei materiali .....	pag. 23

**Capo IV**

**Cremazione**

Art. 44 – Autorizzazione alla cremazione .....	pag. 24
Art. 45 – Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie .....	pag. 24
Art. 46 – Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri .....	pag. 25
Art. 47 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri .....	pag. 25
Art. 48 – Forma di espressione della volontà del defunto .....	pag. 25
Art. 49 – Domanda per la dispersione .....	pag. 26
Art. 50 – Luogo dove svolgere la dispersione .....	pag. 26
Art. 51 – Persona autorizzata alla dispersione .....	pag. 26
Art. 52 – Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri .....	pag. 26
Art. 53 – Forma di espressione della volontà del defunto .....	pag. 27

Art. 54 – Domanda per l’affidamento .....	pag. 27
Art. 55 – Luogo di conservazione dell’urna .....	pag. 27
Art. 56 – Obblighi dell’affidatario .....	pag. 28
Art. 57 – Controlli e sanzioni .....	pag. 28

### **TITOLO III CONCESSIONI**

#### **Capo I**

#### **Tipologie e manutenzione delle sepolture**

Art. 58 – Disciplina delle concessioni .....	pag. 29
Art. 59 – Durata e modalità delle concessioni .....	pag. 29

#### **Capo II Subentri**

Art. 60 – Subentri .....	pag. 32
--------------------------	---------

#### **Capo III Revoca, decadenza, estinzione**

Art. 61 – Revoca .....	pag. 33
Art. 62 – Decadenza .....	pag. 33
Art. 63 – Provvedimenti conseguenti la decadenza .....	pag. 33
Art. 64 – Estinzione .....	pag. 34

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **Capo I Disposizioni varie**

Art. 65 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti .....	pag. 35
Art. 66 – Mappa .....	pag. 35
Art. 67 – Annotazioni in mappa .....	pag. 35
Art. 68 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....	pag. 35
Art. 69 – Schedario dei defunti .....	pag. 36
Art. 70 – Scadenario delle concessioni .....	pag. 36

#### **Capo II Norme transitorie – Disposizioni finali**

Art. 71 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento .....	pag. 37
Art. 72 – Cautele .....	pag. 37
Art. 73 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio .....	pag. 37
Art. 74 – Norma finale e di rinvio .....	pag. 37

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge Regionale E.R. n. 19 del 29 luglio 2004 ed al Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1 co. 3 della Legge Regionale E.R. n. 19/2004.

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento:
  - a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
  - b) per cadavere si intende la salma, a seguito dell'accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.
  - c) per resti mortali si intende l'esito di un processo incompleto di scheletrizzazione di un cadavere, decorso l'ordinario periodo di inumazione (10 anni) o di tumulazione (stagna 20 anni, areata 10 anni).

#### **Art. 3 - Competenze**

1. Le funzioni in ambito di polizia mortuaria (servizi funebri, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Ausl.
3. Ai fini del presente Regolamento, per "Comune" deve intendersi l'Amministrazione Comunale; per "Ufficio Cimiteriale" si intende l'ufficio comunale competente dei procedimenti amministrativi; per "Gestore del Servizio Cimiteriale" si intende l'Amministrazione Comunale oppure il soggetto al quale l'Amministrazione abbia affidato la gestione dei cimiteri.

#### **Art. 4 - Responsabilità**

1. Il Comune controlla che all'interno del cimitero non vi siano situazioni di pericolo per persone e cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da terzi estranei al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque cagioni danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

#### **Art. 5 - L'Ufficio Cimiteriale, l'Ufficio di Stato Civile e il Gestore del Servizio Cimiteriale**

1. L'**Ufficio Cimiteriale** gestisce i seguenti procedimenti:
  - a. comunicazioni propedeutiche e connesse all'espletamento della cerimonia funebre;
  - b. assegnazione e concessione di fosse, loculi, ossari e tombe di famiglia ,
  - c. predisposizione concessione di loculi, ossari e tombe di famiglia ed ogni altro analogo adempimento;
  - d. atto di concessione;

- e. atti amministrativi inerenti operazioni di esumazione ed estumulazione;
  - f. ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - g. iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, nonché le variazioni conseguenti a esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti mortali. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.  
Un esemplare del registro deve essere depositato alla fine dell'anno nell'archivio comunale e l'altro presso l'Ufficio Cimiteriale;
  - h. è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
2. Sono di competenza dell'**Ufficiale di Stato Civile** gli atti ad esso demandati dalla legge e di seguito elencati:
- a. redazione dell'atto di morte.
  - b. rilascio autorizzazione al seppellimento.
  - c. rilascio autorizzazione alla cremazione di cadavere.
  - d. rilascio autorizzazione alla dispersione ceneri.
3. Sono di competenza del **Direttore dell'Area Servizi Generali, o suo delegato**, i seguenti provvedimenti:
- a. autorizzazione al trasporto di cadavere, di resti mortali, di ossa e di ceneri;
  - b. autorizzazione al trasporto per la cremazione di cadavere, resti mortali esumati/estumulati e rientro delle ceneri;
  - c. autorizzazione all'affidamento urna cineraria;
  - d. autorizzazione al trasporto all'estero "passaporto mortuario".
  - e. autorizzazione al trasporto di ceneri/cadavere tumulate nel cimitero comunale da traslare in altro comune;
4. Il **Gestore del Servizio Cimiteriale** è responsabile della manutenzione dei cimiteri nonché dei servizi che in essi si svolgono ed in particolare:
- a. per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile nonché l'autorizzazione del Sindaco al trasporto che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
  - b. provvede alle operazioni di inumazione e/o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti;
  - c. cura l'apposizione dei cippi regolamentari distintivi delle fosse di inumazione;
  - d. fa eseguire alla ditta incaricata gli scavi delle fosse e provvede sia alle inumazioni che alle tumulazioni;
  - e. fa eseguire alla ditta incaricata le esumazioni e estumulazioni ordinarie e straordinarie, la traslazione delle salme, la raccolta dei resti mortali, regolati dal Sindaco e nel rispetto delle prescrizioni dei capi XIV - XV - XVII del D.P.R. 285/90 redigendo, ad ogni operazione, apposito verbale;
  - f. fa eseguire alla ditta incaricata le esumazioni e estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, redigendo, ad ogni operazione, apposito verbale;
  - g. verifica che la traslazione delle salme, previa autorizzazione, avvenga nel rispetto dell'art. 88 n. 2 del D.P.R. 285/90, o provvedendo direttamente, se le richieste sono relative allo stesso Cimitero;
  - h. sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
  - i. controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private dai concessionari;
  - j. regola l'apertura al pubblico dei cimiteri secondo gli orari stabiliti;
  - k. vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri o ogni altro intervento di privati nei cimiteri siano debitamente autorizzati;

- l. è tenuto a prendere o sollecitare tutte le iniziative necessarie per la puntuale attuazione del presente regolamento affinché sia garantito il buon andamento dei cimiteri; è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinategli dalle Autorità;
- m. garantisce la pulizia dei locali dei cimiteri; sotto i loggiati, nei campi di inumazione e nei rispettivi vialetti. Garantisce la cura delle siepi e i prati con tagli periodici dell'erba;
- n. non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- o. svolge inoltre tutte quelle incombenze per il regolare funzionamento dei cimiteri.

#### **Art. 6- Servizi gratuiti ed a pagamento**

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
  - a. la fornitura del feretro, l'inumazione e la relativa esumazione ordinaria (alla scadenza del turno ordinario decennale) delle salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei famigliari e che siano decedute nel Comune, o residenti in esso al momento del decesso;
  - b. la cremazione delle salme di cui sopra ricorrendo le condizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione;
  - c. la deposizione dei resti ossei in ossario comune;
  - d. la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
  - e. la dispersione delle ceneri nel Giardino delle rimembranze;
  - f. il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate e non identificate;
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale del Comune, in attuazione della Legge n. 328/2000 e delle leggi regionali ad essa conseguenti, nonché, se esistente, del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.
3. La situazione di disinteresse da parte dei famigliari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 (quattro) giorni dal decesso.
4. Qualora successivamente alla sepoltura, i famigliari provvedano ad atti di interesse per la salma (quali ad esempio: la diffusione di necrologi, la fornitura di corredo floreale e/o ogni altro comportamento che costituisca indicatore oggettivo di interesse per la salma e di partecipazione al lutto), l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma.

Per famigliari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, si intendono, il coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016) e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Il Comune con propri atti può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per il Comune ed i mezzi di copertura.

#### **Art. 7 - Presunzione di legittimazione**

1. Chi domanda un qualsiasi servizio o una concessione o altro nell'ambito del Servizio Polizia Mortuaria, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante al momento della avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso il Comune estraneo all'azione che ne consegue.
3. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia.

### **Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nel Cimitero:
  - a. l'orario di apertura e chiusura del Cimitero nonché la disciplina d'ingresso e i divieti speciali;
  - b. copia del presente regolamento;
  - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d. l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
  - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

## **CAPO II - FERETRI**

### **Art. 9 - Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR. 285/90.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Ausl detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 10 - Verifica e chiusura feretri**

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere e l'apposizione dei sigilli, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, per i quali è competente l'Ausl, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 10, comma 8, della Legge Regionale 19/2004.

### **Art. 11 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 12- Modalità e orario dei trasporti funebri**

1. Il Sindaco provvede con propria ordinanza a stabilire:
  - gli orari di svolgimento dei servizi;
  - i giorni di sospensione dell'attività funebre;
  - la viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
  - i luoghi per la sosta di auto funebri in transito.
2. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, salvo sia necessario consentire il passaggio di mezzi di soccorso.
3. Nei casi speciali in cui sia prevedibile un'ingente affluenza di partecipanti, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
4. Le imprese di onoranze funebri debbono richiedere autorizzazione per l'entrata al cimitero, all'Ufficio Cimiteriale entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente il trasporto del cadavere/resti mortali/ceneri.

### **Art. 13 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva**

1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopico dell'Ausl competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del DPR 285/90, per i decessi nella Regione Emilia Romagna.
2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

### **Art. 14 - Trasporti funebri**

1. I trasporti funebri di salma, cadavere, resti mortali, ceneri e ossei devono essere effettuati secondo quanto previsto dal DPR 285/1990, dalla legge regionale 19/2004, dalla determinazione regionale n. 13871 del 06/10/2004, dalla convenzione di Berlino 10/02/1937 approvata con R. D. 01/07/1937 n. 1379, se e in quanto applicabile, e dalla circolare n. 24 del 24/06/1993 del Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute).
2. Il trasporto di resti mortali e ceneri può essere fatto a cura della famiglia.
3. Il trasporto delle salme viene effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai familiari dei defunti e le spese di tale trasporto sono a loro carico.
4. I trasporti dovranno essere modulati sull'orario di chiusura dei cimiteri in maniera tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni e comunque l'arrivo del corteo funebre dovrà essere previsto tassativamente prima della chiusura del cimitero. In caso di ritardo giustificato, e in maniera del tutto eccezionale, occorrerà in ogni caso avvertire gli operatori del servizio. Se comunque il ritardo supererà un'ora, o nel caso in cui nessuna giustificazione sia plausibile, non si darà luogo alla tumulazione, ma al deposito nella Camera Mortuaria più vicina.
5. Il trasporto di militari, deceduti per cause di servizio, eseguito dall'Amministrazione rispettiva, con mezzo proprio, è esente da qualsiasi eventuale diritto comunale.

6. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, da consegnare al personale incaricato del servizio cimiteriale del Comune.
7. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali e di ceneri, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato secondo le prescrizioni stabilite dal presente regolamento. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco o suo delegato.
8. Per ogni trasporto funebre diretto ad altro Comune o altro Stato, eseguito per mezzo di terzi autorizzato, è dovuto un diritto fisso, ai sensi dell'articolo 19 comma 3° del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune.
9. Per i trasporti di cadavere, di resti mortali e di ceneri da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937 n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
10. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Sanità Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.
11. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
12. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna del cadavere quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
13. Il trasporto di ceneri e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, sigillatura a fuoco (o con altro metodo equivalente), portante il nome e cognome del defunto.
14. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà avere l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

## **TITOLO II - CIMITERO**

### **CAPO I - CIMITERO**

#### **Art. 15 - Ubicazione dei cimiteri comunali**

1. I Cimiteri comunali si trovano:
  - cimitero del Capoluogo – Via Asia
  - cimitero di S. Alberto – Via Madonna di Galliera
  - cimitero Maccaretolo – Via Maccaretolo
  - cimitero Massumatico – Via Massumatico
  - cimitero Poggetto – Via Poggetto
  - cimitero Gavaseto – Via Morgobbo

#### **Art. 16 - Orario di apertura e chiusura del cimitero**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

#### **Art. 17 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi, ad eccezione degli ausili per il trasporto di disabili e dei veicoli preposti al servizio.
2. Nei cimiteri è vietato:
  - a. ogni atto irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo.
  - b. tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - c. disturbare i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari o svolgere qualsiasi attività commerciale;
  - d. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dei familiari interessati;
  - e. introdurre oggetti irriverenti;
  - f. manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe;
  - g. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
  - h. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - i. calpestare o danneggiare aiuole o prati, siepi od alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, camminare sulle sepolture;
  - j. disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
  - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l. l'ingresso a coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, con eccezione dei cani guida per i non vedenti;
  - m. l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque inadeguate alla solennità del luogo;
  - n. l'ingresso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - o. l'ingresso ai bambini di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti;
  - p. collocare piante, fiori o addobbi al di fuori degli spazi geometrici delle singole tombe o lapidi o lungo i corridoi.
3. Tutto quanto posto fuori dagli spazi autorizzati verrà rimosso d'ufficio e gettato nei rifiuti.
4. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che i relativi comportamenti non siano stati debitamente autorizzati.

## **Art. 18 - Riti funebri**

1. All'interno del cimitero, nella Cappella cimiteriale, è permessa la celebrazione di riti funebri religiosi, sia per il singolo che per la collettività dei defunti
2. I sacerdoti della Chiesa cattolica e i ministri di altri culti, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, possono intervenire all'accompagnamento funebre.
3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a notevole concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Gestore del Servizio Cimiteriale da parte della famiglia o dell'impresa di Onoranze Funebri.
4. Sono ammessi anche riti funebri civili.

## **Art. 19 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sui loculi**

1. Sui loculi possono essere poste croci, ricordi, simboli, purché all'interno del perimetro della lapide.
2. Possibilità di posizionare lapide doppia, ossia un'unica lapide su due loculi/ossari adiacenti, sia in orizzontale che verticale, tranne per i porticati L. e M. (loculi) e della zona nuova del Capoluogo.  
Tutti gli oneri sono a carico del Concessionario.  
Per la posa di lapidi doppie, i lavori di demolizione e rifacimento della parte necessaria dei muri divisorii sono eseguiti dall'Amministrazione Comunale attenendosi alle seguenti indicazioni:
  - demolizione del muro divisorio prestando la massima attenzione al taglio dei rivestimenti;
  - blocco del marmo di rivestimento del porticato;
  - in presenza di marmo Lasa Bianco, prevedere l'uso di un materiale diverso che abbia le stesse caratteristiche estetiche, ma maggiore resistenza per permettere la posa di rifacci lunghi;
  - sistemazione dell'impianto di luci votive nel caso ci sia il passaggio nel muro da demolire;
  - successivo rifacimento alla scadenza o in caso di reso del loculo/ossario all'Amministrazione Comunale."
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventuali brevi e rituali espressioni, purché non in contrasto con il comune senso della morale, preventivamente autorizzata dall'Ufficio Cimiteriale. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o in altra lingua purché la traduzione del testo accompagnata da dichiarazione di veridicità sia depositata agli atti dell'Ufficio Cimiteriale.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
5. È consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la inalterabilità; è pure consentito il collocamento di piante di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e siano saldamente fissate.

## **Art. 20 - Fiori e piante ornamentali**

1. I fiori e le piante avvizziti dovranno essere rimossi tempestivamente a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Gestore del Servizio Cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà al loro smaltimento.
2. Avrà luogo nei periodi opportuni lo sfalcio e la successiva eliminazione delle erbe.

### **Art. 21 - Materiali ornamentali**

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Gestore del Servizio Cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse, coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, che non si addicano all'estetica del cimitero o che siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

### **Art. 22 - Disposizioni generali e vigilanza**

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Ausl territorialmente competente.
2. Nell'interno del cimitero è prevista un'area destinata allo spargimento delle ceneri.

### **Art. 23 - Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti:
  - a. i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - b. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone aventi diritto al seppellimento, in quanto titolari di concessione, in essere, in loculo o tomba di famiglia;
  - c. compatibilmente con le disponibilità esistenti al momento, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di non residenti;

### **Art. 24 - Lavori**

1. Gli esecutori di lavori privati all'interno dei cimiteri, debbono:
  - a. richiedere ed aver ottenuto il relativo titolo autorizzativo;
  - b. aver ottenuto il permesso di occupazione del suolo pubblico e provveduto al pagamento della relativa tassa o canone;
  - c. sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà comunale o di terzi;
  - d. devono concordare i tempi per lo svolgimento dei lavori con l'Area Gestione Territorio.

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nelle aree di scarico autorizzate. Al termine dei lavori il suolo, temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.

2. Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti e pronti per la posa in opera. In casi di impossibilità di eseguire i lavori all'esterno, potranno essere lavorati sul posto, nel rispetto delle norme della sicurezza e previo nulla osta dell'Ufficio Cimiteriale.

## CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### Art. 25 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Le aree destinate alla inumazione in campo comune devono essere dimensionate ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4/06.
3. I campi comuni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra, sono stabiliti dal DPR. 285/90 e dal Regolamento Regionale n. 4/06.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e non di zinco, oppure, a richiesta, avvolto col solo lenzuolo di fibra naturale dietro autorizzazione del Comune, previo parere favorevole dell'Ausl competente, ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata al parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Le salme nelle fosse dovranno essere tutte orientate nella stessa direzione.
6. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
7. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
8. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
9. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.
10. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.
11. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a cm. 100. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
12. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:
  - a. sono ordinarie le sepolture effettuate in campo comune assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Il periodo di inumazione ordinario è di anni 10. Sono altresì comuni le inumazioni di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
  - b. sono private le sepolture per inumazione date in concessione in aree prestabilite. Alla scadenza della concessione si provvederà alla esumazione e i resti verranno posti in ossario comune o avranno altra destinazione sulla base delle indicazioni della famiglia;
  - c. le sepolture private insistono in aree o porzioni di aree in concessione da individuare all'interno dei cimiteri comunali;

- d. il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale.
  - e. la durata della concessione dell'area per inumazioni private è stabilita in anni 30, dal giorno del seppellimento, senza possibilità di rinnovo.
13. Le fosse per inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo. (Regolamento Regionale n. 4/2006). Le fosse devono essere identificate con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici, del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte).

### **Art. 25 bis – Sepolture in campo musulmano**

1. A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990, nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Ai sensi di quanto disposto al precedente comma è individuata all'interno di un cimitero comunale una porzione di area da destinare all'inumazione delle salme di persone professanti la religione musulmana
3. Sono ammessi in tale area, solo cadaveri di persone residenti nel territorio comunale.
4. Nel campo è possibile l'inumazione:
  - ordinaria a titolo gratuito, (pagamento solo diritti di segreteria) della durata minima di anni 10 dal giorno del seppellimento;
  - in concessione a titolo oneroso, della durata di anni 30 dal giorno del seppellimento, senza possibilità di rinnovo.
5. Tali aree non possono essere concesse a viventi, ma solo in presenza di cadavere.
6. Le fosse devono essere scavate secondo le misure previste dal D.P.R. 285/90 e dal Regolamento Regionale n. 4/06.

### **Art. 26 - Lapidi per inumazioni**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito e messo in opera dal Gestore del Servizio Cimiteriale, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Gestore del Servizio Cimiteriale una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. In sostituzione del cippo regolamentare, è consentita l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti che non dovranno comunque mai:
  - a. uscire dalle dimensioni della fossa ed essere perfettamente allineati ed avere un'altezza massima di centimetri 100, lunghezza e larghezza massima rispettivamente di centimetri 140 e 60, avere il basamento (cioè la parte di lapide sporgente dal terreno) non superiore ai 12 cm;
  - b. coprire un'estensione non superiore ai 2/3 della medesima;
  - c. dovranno contenere le generalità del defunto;
  - d. la posa della lapide potrà avvenire solo dietro specifica preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente, il quale potrà rifiutare la posa di quel manufatto non conforme alle norme del presente regolamento o far rimuovere quello non regolare;
  - e. l'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

- f. i manufatti posti sulle fosse non potranno essere rimossi senza specifica autorizzazione dell'Ufficio competente;
  - g. all'atto delle esumazioni, sia ordinarie che straordinarie, il materiale non ritirato dagli aventi causa, entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà comunale.
4. In tutti i campi di inumazione, compresi i reparti speciali, sul cippo identificativo devono essere riportati i dati di cui sopra, nel sistema di scrittura usato nella lingua italiana.

### **Art. 27 - Tumulazione**

1. Per tumulazione si intendono le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
  - a. aree per tombe di famiglia o monumenti;
  - b. tombe o forni o loculi;
  - c. nicchie ossario per la raccolta di resti mortali.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90, le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 dello stesso DPR ed al Regolamento Regionale n. 4/06.

3. Le tariffe per la concessione riguardanti la tumulazione del presente articolo sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Le tariffe per la concessione di loculi ed ossari sono maggiorate del 100%, con arrotondamento a € 1,00 per eccesso, per le concessioni relative alla tumulazione di persone che hanno avuto l'ultima residenza in altri Comuni ovvero che abbiano acquisito la residenza nel Comune presso strutture socio-sanitarie da un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del decesso. Tale maggiorazione vale anche per i deceduti fuori dal Comune che avessero mutato la residenza per ricovero in strutture socio-sanitarie da non più di 24 mesi dalla data del decesso.
5. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, di nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.
6. La sepoltura è comprensiva di lapide non sostituibile, secondo le disposizioni dell'Ufficio Cimiteriale.
7. E' ammessa la tumulazione di un solo feretro per ogni loculo.
8. E' permessa la collocazione di cassette per resti mortali o urne cinerarie in loculi, anche se il feretro non è presente (fino ad un massimo di tre) o massima capienza del loculo.
9. In caso di nuove concessioni, il concessionario deve individuare obbligatoriamente almeno un avente diritto alla sepoltura. Inoltre, deve indicare una delle seguenti opzioni:
  - a. che il loculo è ad uso esclusivo dell'avente diritto alla sepoltura;
  - b. individuare i nominativi di ulteriori aventi diritto alla sepoltura;
  - c. che il loculo è a disposizione del concessionario senza indicare i nominativi. In quest'ultimo caso al momento dell'utilizzo dovrà essere definita la salmaNel caso b) solo il concessionario potrà modificare gli aventi diritto.
10. Nel caso il loculo, già in concessione, si voglia utilizzare per inserire ceneri o resti mortali è necessario che venga sottoscritta apposita appendice al contratto di concessione e corrisposta una maggiorazione del canone in vigore al momento della sottoscrizione, come da seguente schema:
  - a. aggiunta di 1 resto mortale aumento del 10% del canone
  - b. aggiunta di 2 resti mortali aumento del 15% del canone

c. aggiunta di 1 salma aumento del 50% del canone

Nel caso venga sostituita la salma (ossia estumulata e ridotta o cremata) per rientrare come resti mortali o ceneri, è necessario definire la nuova salma e ricade nel punto a di cui sopra. Solo il concessionario, o suoi eredi, potrà modificare gli aventi diritto.

L'opzione c potrà essere esercitata anche nel caso di concessioni in essere e, nel caso di loculi perenni, la durata passa a 90 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa appendice al contratto.

11. Non possono essere concessi loculi solo per la tumulazione di resti ossei o ceneri.
12. Non è ammessa la tumulazione di feretro qualora la durata residua della concessione del loculo sia inferiore a 20 anni per loculi stagni o a 10 anni per quelli aerati.

### **Art. 28 - Capienza dei loculi/cellette**

1. In ogni loculo è ammessa la collocazione di un feretro e di una cassetta di resti mortali e una o più ceneri fino a completa capienza, previo pagamento delle relative tariffe deliberate dalla Giunta.
2. Ogni ossario può accogliere cassette di resti mortali oppure urne cinerarie, fino al limite fisico di capienza della struttura.
3. Qualora il contratto originario avesse una capienza nei limiti della capienza fisica della struttura non specificata per la tumulazione di più cassette o più urne, oltre al feretro, il concessionario originario o i suoi eredi, in forma congiunta, possono stipulare un'appendice al contratto di concessione originario per aumentare la capienza del loculo, previo pagamento della apposita tariffa in vigore.

### **Art. 29 - Tumulazione in tombe di famiglia**

1. Nei cimiteri esistenti potranno, su richiesta da parte di persone interessate, essere concesse aree per la costruzione di tombe di famiglia, previa approvazione da parte della Giunta Comunale, di un piano particolareggiato.
2. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
  - a. ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - b. ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c. ad Enti, corporazioni, fondazioni;

Nel caso a) la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel caso b) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

3. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
  - a. gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
  - b. i fratelli e le sorelle consanguinei;
  - c. il coniuge;
  - d. persone definite dal concessionario non inerenti al gruppo familiare.
4. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla

lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della A.U.S.L. e sentita la Commissione per la qualità architettonica e paesaggio. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Sono pure soggetti ad approvazione, i progetti di apposizioni di lapidi, fregi, ornamenti, fotografie, presentati dai concessionari di sepolture private.
6. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.
8. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

### **Art. 30 - Tumulazione provvisoria**

1. Può essere richiesta la tumulazione provvisoria di feretri per cadaveri destinati a tombe di famiglia per le quali il concessionario o suoi eredi abbiano già presentato il relativo progetto di costruzione o di ristrutturazione.
2. Il periodo di tumulazione non potrà superare i 360 giorni ed è vincolato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta. Scaduto tale termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo con oneri a carico del concessionario.
3. Il canone di utilizzo è calcolato a consuntivo in trimestri o frazioni di trimestre, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno della tumulazione definitiva.
4. Sulle lapidi a tumulazione provvisoria è vietata qualsiasi iscrizione e l'allacciamento di lampade votive.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### **Art. 31 - Traslazioni**

1. È ammessa la traslazione di feretri e di urne:
  - a. per abbinamento di cadaveri di coniugi o parenti entro il 2° grado;
  - b. per permettere un più facile accesso da parte del coniuge o dei parenti entro il 2° grado portatori di accertati impedimenti fisici;
  - c. per collocazione in tomba di famiglia;
  - d. per trasferimento in altro cimitero.
2. Il loculo rimasto vacante dovrà essere restituito al Comune, che rimborserà una somma calcolata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La traslazione può avvenire su richiesta del coniuge o, in difetto, dei parenti più vicini al defunto per vincoli di sangue. In caso di presenza di più parenti dello stesso grado, è necessario il consenso di tutti.

### **CAPO III- COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA - MANUTENZIONE TOMBE DI FAMIGLIA, LOCULI E OSSARI**

#### **Art. 32 - Aree cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia**

1. Per le tombe di famiglia è concesso l'uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di manufatti a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite dal Comune.
2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione, diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.
3. All'interno delle costruzioni destinate a tombe di famiglia, compatibilmente con gli spazi disponibili, è possibile collocare urne cinerarie al di fuori dei loculi purché fissate stabilmente. In questi casi dovrà essere corrisposta un'integrazione del canone stabilita dalla Giunta comunale.

#### **Art. 33 - Costruzione dell'opera - Termini**

1. La concessione in uso di aree impegna il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di stipulazione della concessione, a pena di decadenza, con sospensione dei termini fino al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune. La relativa istruttoria sarà svolta dall'Ufficio Tecnico.

#### **Art. 34 - Manutenzione delle tombe di famiglia**

1. I concessionari di tombe di famiglia devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione, pena la decadenza della concessione, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che si ritenesse prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Gestore e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

#### **Art. 35 - Manutenzione dei loculi, degli ossari e dei cinerari**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi, degli ossari e dei cinerari spetta al concessionario o ai suoi eredi. In caso di inadempimento i lavori saranno eseguiti a cura del Gestore del Servizio Cimiteriale e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. Sono pure a carico del concessionario o dei suoi eredi le spese per interventi straordinari che non rientrino in una ordinaria operazione cimiteriale.
2. Le manutenzioni straordinarie dei fabbricati ove sono situati i loculi e le cellette sono a carico del Gestore del Servizio Cimiteriale.

#### **Art. 36 - Fuoriuscita di liquidi dai loculi**

1. Nel caso di fuoriuscita di liquido o esalazioni maleodoranti dai loculi, determinato dalla esplosione dei gas di putrefazione all'interno del loculo stesso, il Gestore del Servizio Cimiteriale, individua il loculo in cui si è verificata la perdita, avvisa i parenti del defunto, affinché provvedano al ripristino delle condizioni igieniche del loculo, a loro spese.

## **CAPO IV- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 37 - Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso almeno un decennio dalla inumazione, in qualunque periodo dell'anno, come indicato dall'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco, con ordinanza, seguendo in ordine cronologico i campi e le file che vennero prima occupate. Non è prescritta la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni per le fosse in concessione verranno eseguite trascorsi 30 anni dalla data della concessione ossia dalla data della sepoltura.
2. L'Ufficio Cimiteriale informa con congruo anticipo i cittadini delle scadenze, sia individualmente che mediante affissione di avvisi agli ingressi del Cimitero, nonché all'Albo Pretorio del Comune e collocando appositi cartelli sui campi da esumare in occasione della ricorrenza dei defunti.
3. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero, con spese a proprio carico. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 915/82 e saranno smaltiti nel rispetto di tale normativa.
5. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se il resto mortale sia o meno mineralizzato.
6. In caso la famiglia decida di posare una nuova lapide deve essere autorizzata dall'Ufficio Cimiteriale e la stessa dovrà essere posta a cura e spese della famiglia e dovrà essere posata non prima di 6 mesi dall'operazione.
  - a. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti), in contenitori di materiale biodegradabile, ove dovrà permanere per ulteriori 5 anni. Il termine potrà essere ridotto a 2 anni qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri;
  - b. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.

In caso di proseguimento dell'inumazione, si procederà alla chiusura e riempimento della fossa e all'apposizione della testata della lapide esistente o, in accordo con la famiglia, di cippo identificativo che verrà fornito dalla stessa.

7. Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254.
8. Nel caso in cui il resto mortale sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che i familiari facciano domanda di tumulazione in cellette ossario o in altro loculo ovvero ne richiedano la cremazione.

### **Art. 38 - Esumazioni straordinarie**

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura.
2. Possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche per le persone decedute a causa di malattie infettive e diffuse.

3. In particolari situazioni, ove il personale addetto alle operazioni ne ravvisi la necessità, potrà richiedere un parere igienico-sanitario all'Ausl territorialmente competente.

#### **Art. 39 - Estumulazioni ordinarie**

1. Sono considerate ordinarie:
  - a. le estumulazioni eseguite dopo una permanenza del feretro nel loculo non inferiore a 20 anni, nel caso di loculi stagni, o non inferiore a 10 anni, nel caso di loculi aerati;
  - b. le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione del loculo.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficio cimiteriale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee in scadenza l'anno successivo e informa con congruo anticipo i cittadini delle scadenze, sia individualmente che mediante affissione di avvisi agli ingressi del cimitero, nonché all'Albo Pretorio del Comune.
3. I parenti, fino al 4° grado, interessati alla conservazione dei resti mortali dovranno presentare domanda di estumulazione con pagamento delle tariffe vigenti.
4. I feretri sono estumulati dagli addetti al servizio in date programmate dal Gestore del Servizio Cimiteriale. Le date devono essere comunicate a coloro che hanno presentato la domanda di cui sopra, affinché possano assistere alle operazioni.
5. I resti mortali, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa, oppure possono essere trasferiti in altro Cimitero o in altro Comune.
6. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non è stata presentata domanda di collocazione di resti mortali o non si è provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati nell'ossario comune, dopo 30 giorni di deposito presso il cimitero.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione:
  - a. potrà essere inumato in campo comune previa eliminazione del coperchio di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 2 o 5 anni, a seconda che sia previsto o meno l'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione;
  - b. a richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, potrà essere autorizzata la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco;
  - c. a richiesta del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo del defunto, potrà essere avviato a cremazione in contenitore di materiale facilmente combustibile

#### **Art. 40 - Estumulazioni straordinarie**

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, su richiesta dei familiari, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 20 anni, per dare al cadavere altra sepoltura nello stesso o in altro Cimitero.
2. Possono essere inoltre disposte dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui siano in corso indagini, per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

#### **Art. 41 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco, con sigillatura a fuoco (o con altro metodo equivalente), da destinare a cellette ossario, loculi o tombe di famiglia in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o debba essere tumulato un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

#### **Art. 42 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso al Gestore del Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio cimiteriale.
3. Laddove manchi la richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, essi passano in proprietà del Comune.

#### **Art. 43 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo al momento della esumazione o estumulazione, passano in proprietà al Comune.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di un parente che ne sia eventualmente priva, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

## **CAPO V - CREMAZIONE**

### **Art. 44 - Autorizzazione alla cremazione**

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune, ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130 e art. 11 L.R. 19 del 29.07.2004 e della Deliberazione della Giunta Regionale 10 gennaio 2005, n. 10 "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R: 29 luglio 2004 n. 19 – Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".
2. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa senza la preventiva acquisizione di uno dei seguenti documenti:
  - a. del certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  - b. del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - c. dell'estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
  - d. di un atto scritto dal quale risulti la conoscenza da parte del coniuge e, in difetto, dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dall'unanimità di essi, della volontà espressa dal defunto di essere cremato, mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove si è verificato il decesso. La volontà dei minori e delle persone interdette è manifestata dai legali rappresentanti.
  - e. per la cremazione di stranieri occorre una dichiarazione dell'Autorità Consolare attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
4. La cremazione dei resti mortali e/o ossei e la destinazione delle relative ceneri, è autorizzata dal Comune dove è collocato il cimitero, previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, all'unanimità. Non è necessaria la documentazione sanitaria di cui al comma 3, lettera a).
5. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali e/o ossei che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'AUSL segnalare al Comune tali circostanze.
6. La domanda di cremazione è soggetta all'imposta di bollo, così come la relativa autorizzazione.

### **Art. 45 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione del cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al Gestore del Servizio Cimiteriale di arrivo e conservato dall'ufficio cimiteriale.
4. La destinazione delle ceneri può essere la tumulazione, l'inumazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

#### **Art. 46- Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri**

1. La sepoltura di un'urna cineraria nel cimitero deve essere comunicata al Gestore del Servizio Cimiteriale entro le ore 12,00 del giorno precedente, ove l'urna viene sepolta, che accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la comunicazione e il versamento dovuto a norma di legge.
2. Le urne cinerarie possono essere tumulate in loculo, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, o in nicchia cineraria.
3. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto con il terreno presuppone che l'urna sia di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno
4. Le fosse devono essere, come da precedente art. 25, identificate con un cippo di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte ed il numero identificativo assegnato. Allo scadere di 10 anni, il cippo verrà rimosso, previo avviso ai famigliari del defunto.

#### **Art. 47 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
2. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, l'autorizzazione può essere disposta in alternativa dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.
3. È ammessa la dispersione delle ceneri già tumulate. In tal caso, l'autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
4. Di ogni dispersione di ceneri effettuata deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

#### **Art. 48 - Forma di espressione della volontà del defunto**

1. La dispersione delle ceneri è consentita in base alla volontà del defunto espressa attraverso:
  - a. disposizione testamentaria o dichiarazione autografa (previa pubblicazione ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile);
  - b. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione.

2. Si ritiene valida forma di manifestazione di detta volontà di dispersione delle proprie ceneri, con dichiarazione resa davanti al Pubblico Ufficiale e con firma autentica, da parte del coniuge e di tutti i congiunti di 1° grado.

#### **Art. 49 - Domanda per la dispersione**

1. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
  - a. del soggetto richiedente;
  - b. del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
  - c. del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri vengono disperse.
2. Le suddette informazioni dovranno essere riportate anche sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Comune.

#### **Art. 50 - Luogo dove svolgere la dispersione**

1. L'autorizzazione alla dispersione può avvenire:
  - a. in un'area del cimitero comunale all'aperto a ciò destinata "Giardino dei Ricordi";
  - b. in area privata, all'aperto e con il consenso del proprietario;
  - c. in mare, nei laghi o nei fiumi nei tratti liberi da manufatti e natanti;
  - d. in un'area demaniale del Comune individuata nell'area del "Casone del Partigiano"
2. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge, dai congiunti di 1° grado, all'unanimità. In assenza di indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel "Giardino dei Ricordi".
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della Strada.

#### **Art. 51 - Persona autorizzata alla dispersione**

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dalla persona indicata dal defunto o, in assenza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

#### **Art. 52 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri**

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata.
2. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato. Ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri in altro luogo, è necessario richiedere un atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa come previsto dal presente Regolamento.
4. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro a cura dell'Ufficio Servizi Generali, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a. per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data del trasferimento;
- c. per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d. della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

### **Art. 53 - Forma di espressione della volontà del defunto**

1. L'affidamento delle ceneri presuppone che il defunto abbia scelto in vita questa forma di conservazione ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona a cui esse devono essere affidate.

Tale scelta potrà risultare da:

- a. disposizione testamentaria;
  - b. dichiarazione autografa (da pubblicarsi, come testamento olografo);
  - c. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
  - d. dichiarazione ritualmente resa di fronte a notaio.
2. Si ritiene valida forma di manifestazione di detta volontà il riferire, con dichiarazione resa ritualmente e con firma autentica, da parte del coniuge e di tutti i congiunti di 1° grado che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di affido familiare delle proprie ceneri.
  3. Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente che la famiglia sia soggetto affidatario, si può dare corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di 1° grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico.

### **Art. 54 - Domanda per l'affidamento**

1. La domanda per l'affidamento delle ceneri, e la conseguente autorizzazione, è soggetta all'imposta di bollo e deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - a. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
  - b. la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
  - c. il consenso dell'affidatario ai relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - d. l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, al momento del rilascio della autorizzazione all'affidamento;
  - e. la conoscenza delle norme circa i reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - f. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
  - g. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

### **Art. 55 - Luogo di conservazione dell'urna**

1. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione.

2. L'urna deve essere contenuta in luogo confinato nel quale essa sia racchiudibile, a vista o meno, e che sia garantito contro ogni profanazione.
3. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, devono comunicarlo al Comune territorialmente competente e conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta o interrimento.

#### **Art. 56 - Obblighi dell'affidatario**

1. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia sia dal punto di vista igienico-sanitario sia garantendo che l'urna non venga profanata.
2. È vietato manomettere l'urna o i suoi sigilli.
3. L'urna non può essere affidata a terzi, neppure temporaneamente, senza specifica autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha autorizzato l'affido.

#### **Art. 57 - Controlli e sanzioni**

1. Il Comune può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare affidatario.

**TITOLO III - CONCESSIONI**  
**CAPO I - TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE**

**Art. 58**  
**Disciplina delle concessioni**

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a. sepolture individuali (loculi, ossari, cellette per resti mortali o ceneri, ecc.);
  - b. sepolture per famiglie e collettività (tombe e nicchie cinerarie di famiglia);
  - c. aree ove realizzare, a cura dei privati concessionari, sepolture a sistema di tumulazione, campetti, cellette, edicole funerarie ed aree destinate alla inumazione purché tali aree prima dell'uso vengano dotate di adeguato pozzetto ossario.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone determinato dalla Giunta comunale.
3. La concessione è stipulata previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte dell'Ufficio Cimiteriale a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a. la natura della concessione e la sua identificazione,
  - b. la capienza;
  - c. la durata;
  - d. la/e persona/e del/i concessionario/i;
  - e. il cadavere destinato ad esservi accolto o i criteri per la sua precisa individuazione nel caso di tomba di famiglia;
  - f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

**Art. 59 - Durata e modalità delle concessioni e rinuncia**

1. Ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/90, le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia i cadaveri che i resti mortali e le ceneri.
  - a. Le concessioni di loculi possono avere durata di 30, 50 e 90 anni per il cimitero del Capoluogo e frazionali
  - b. Per la parte di nuova costruzione con loculi prefabbricati del cimitero del Capoluogo le concessioni di loculi avranno durata di 30 e 50 anni
  - c. Le concessioni per gli ossari avranno durata di 90 anni
  - d. Le concessioni di tombe di famiglia hanno durata di 90 anni, rinnovabili e decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione e possono avvenire anche in assenza di feretro.

Nella tomba di famiglia possono essere ospitati parenti e affini come previsto dal precedente art. 28 del presente Regolamento.

2. Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia viene altresì a persona che abbia acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, dietro esplicita richiesta scritta di quest'ultimo. Gli eredi del concessionario non possono avvalersi di quest'ultima disposizione.
3. Le concessioni di cellette e di cinerari hanno durata di 90 anni e possono essere assegnate anche non in presenza di urna da tumulare, purché sull'atto di concessione venga specificato il destinatario.
4. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva la possibilità, di cui all'art. 93 del DPR 285/90 di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
5. Le concessioni di cui ai precedenti commi sono subordinate al pagamento dei corrispettivi di cui all'apposito tariffario.
6. Qualora la disponibilità dei loculi all'interno del cimitero sia numericamente inferiore a cinquanta, in deroga a quanto disposto al terzo comma, non saranno ammesse concessioni cimiteriali in assenza di feretro da tumulare, nonché per cadaveri di non residenti.
7. Le predette concessioni avranno decorrenza dalla data di stipulazione dei relativi contratti.
8. Le concessioni sono rinnovabili a domanda degli aventi diritto, prima della scadenza delle stesse.
9. Per le tombe di famiglia costruite dal Comune, si prevede:
  - a. la concessione di 8 loculi e 14 ossari per le cappelle di famiglia;
  - b. la concessione di 8 loculi per le tombe di famiglie;

Per i casi di cui sopra si stabilisce:

  - a. che il concessionario ha l'onere di completamento della tomba di famiglia o cappella;
  - b. nel caso di acquisto di parte di tomba di famiglia o cappella, il concessionario ha l'onere di completamento complessivo del manufatto;
  - c. la concessione può essere rilasciata ad un unico concessionario ed a beneficio dei componenti di una o più famiglie individuate in sede di stipula del contratto.
10. Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.
11. I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.
12. La rinuncia per trasferimento della salma in altre sepolture e nel caso di aree inedificate o loculi o cellette-ossario non utilizzate può avvenire alle seguenti condizioni:
  - a. per rinuncia a concessioni temporanee di loculi o cellette non utilizzate:
    - entro 1/3 del periodo di durata della concessione, rimborso del 50% del canone di concessione vigente al momento della rinuncia;
    - entro 2/3 del periodo di durata della concessione, rimborso del 25% del canone di concessione vigente al momento della rinuncia;
  - b. per rinuncia a concessioni perpetue di loculi o cellette non utilizzate, rimborso del 50% del costo del canone di concessione novantennale vigente al momento della rinuncia;
  - c. per rinuncia a concessioni temporanee o perpetue di loculi o cellette utilizzate, l'importo del rimborso di cui ai punti precedenti verrà ridotto del 15%;
  - d. per rinuncia a concessioni perpetue di aree non edificate, rimborso del 50% del costo del canone di concessione vigente al momento della rinuncia.

13. Su ogni nicchia o loculo dovrà essere collocata una lapide di marmo a spese del concessionario, fornita e posta a cura del Comune.
14. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque, è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri, la posa di ceri e di vasi di fiori sul pavimento dei porticati.
15. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.
16. Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di anni tre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Entro tale data gli interessati potranno presentare motivata richiesta di proroga per un ulteriore periodo di anni tre.
17. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, anche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
18. Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal cimitero comunale, si applicano le norme di cui agli artt. 101 e seguenti del D.P.R. n. 285 del 10.9.90.
19. La rinuncia di aree per inumazione date in concessione, di agli articoli 25 e 25 bis, non dà diritto ad alcun rimborso.

## **CAPO II – SUBENTRI E RINUNCE**

### **Art. 60 - Subentri**

1. In caso di decesso del concessionario, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Cimiteriale e a designare un delegato che si assuma la responsabilità della trattazione delle questioni concernenti la sepoltura e delle opere di manutenzione relative al manufatto stesso.
2. Per le concessioni di tombe di famiglia di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, qualora siano richiesti spostamenti o riduzioni, occorrerà da parte degli aventi diritto la designazione congiunta di un responsabile di tutti gli adempimenti richiesti.
3. Chiunque reclami il diritto alla sepoltura dovrà dimostrare di essere erede del concessionario o dell'avente diritto.

### **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 61 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il Comune, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura, area o manufatto dati in concessione.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere potrà essere revocata dal Comune, che concederà agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo dell'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di concessione perpetua, di un'adeguata sepoltura nell'ambito del cimitero, senza spesa alcuna a carico del concessionario.
3. Del provvedimento di revoca, l'Amministrazione dovrà dare tempestiva notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e all'Albo cimiteriale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 62 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
  - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d. quando non si sia provveduto alla costruzione o al completamento delle opere entro i termini fissati;
  - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, previa diffida effettuata dal Gestore;
  - f. quando vi sia grave inadempimento di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia di decadenza dalla concessione è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o ai suoi eredi, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la comunicazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio e al cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi, decorsi i quali la decadenza diviene definitiva.

#### **Art. 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza dalla concessione, il Comune provvede alla affissione del provvedimento all'Albo Pretorio e al cimitero per 30 giorni consecutivi.
2. Qualora permanga l'inerzia del concessionario o dei suoi eredi, il Comune procederà alla traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
3. Il Responsabile dell'Area Gestione Territorio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato manutentivo.
4. I materiali e/o le opere rientreranno nella piena disponibilità del Comune.

## **Art. 64 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero.
2. L'estinzione comporta l'acquisizione delle opere e delle aree da parte del Comune, senza alcuna forma di ristoro, salvo il caso di soppressione del cimitero in cui trova applicazione l'art. 98 del D.P.R. 285/90.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali o ceneri, provvederà il collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. Le concessioni si estinguono altresì per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**  
**CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 65 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. Il Comune, con proprio atto di Giunta, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti nell'ambito della loro attività o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente il Comune potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".

**Art. 66 - Mappa**

1. L'Ufficio Cimiteriale deve tenere un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
3. Ad ogni posizione nella mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che della sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

**Art. 67 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a. generalità del defunto o dei defunti;
  - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e. gli estremi del titolo costitutivo;
  - f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g. la natura e la durata della concessione;
  - h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

**Art. 68 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il gestore del servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
  - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - b. le generalità, di cui sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c. le generalità, di cui sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero;

d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, alla fine dell'anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso l'Ufficio Cimiteriale.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Art. 69 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con lo scopo di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici.

2. L'Ufficio Cimiteriale terrà annotati in ordine alfabetico, suddivisi per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

#### **Art. 70 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. L'Ufficio Cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

**CAPO II**  
**NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 71 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore alla data di approvazione dello stesso
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente.
3. Le disposizioni del presente Regolamento in difformità o contrasto con norme di legge o di regolamento nazionale o regionale, anche sopravvenute, si intendono sostituite da quest'ultime.
4. Il presente Regolamento si applica anche alle concessioni stipulate in data anteriore alla data della sua entrata in vigore, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute nei singoli atti contrattuali in essere.

**Art. 72 - Cautele**

1. Chi presenta la domanda di un servizio cimiteriale (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o di una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si presume agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione il Comune resterà estraneo all'azione che ne dovesse conseguire e sospenderà ogni attività in relazione alle istanze fino quando non si sia raggiunto un accordo tra le parti o sia intervenuta una sentenza definitiva.

**Art. 73 - Sepolture private a tumulazioni pregresse –  
Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni antecedenti l'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il riconoscimento di tale diritto può avvenire in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale, mediante un'apposita delibera della Giunta comunale. Il provvedimento della Giunta, a seguito dell'accertamento e dell'esame della documentazione e di altri elementi presuntivi prodotti dagli interessati, accerterà la sussistenza del diritto d'uso in capo al richiedente.

**Art. 74 - Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla legge 30 marzo 2001 n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, al D.P.R. 11/7/2003 n. 254, alla legge regionale E. R. n. 19/2004 ed al Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4.